

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Marlo Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott. Filippo Borsato
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 26 novembre 2018

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

PACE FISCALE DL. 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019

Nel collegato alla Legge di Bilancio 2019, pubblicato in G.U. lo scorso 23 ottobre (D.L. 119/2018), il Governo ha dettato le *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, rinnovando anche quest'anno la possibilità di sanare i debiti con il Fisco e, novità di questo decreto, anche con riferimento ai redditi non dichiarati e alle controversie tributarie. Si tratta di una **Pace Fiscale "a nove vie"**, ciascuna regolata dagli articoli da 1 a 9 dal Capo I, definito *Disposizioni in materia di pacificazione fiscale*.

DL. 119/2018	
Art.	Contenuto in sintesi
1	Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (P.V.C.) Oggetto della definizione I PVC consegnati entro il 24/10/2018 e per i quali non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Modalità di definizione È necessario presentare apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni entro il termine del 31/05/2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE). Nel caso PVC a soggetti trasparenti (Srl trasparenti, società di persone e associazioni professionali) anche i soci possono presentare le proprie dichiarazioni per definire i redditi di partecipazione. Versamento entro il 31/05/2019 Le maggiori imposte autoliquidate possono essere versate nel termine in unica soluzione o con pagamento rateale con il versamento della 1° rata (massimo 20rate trimestrali). Per il versamento non è ammessa la compensazione con eventuali crediti disponibili o perdite di esercizi precedenti.
2	Definizione agevolata degli accertamenti avviati Oggetto della definizione - Avvisi di accertamento, Avvisi di rettifica e di liquidazione e gli Atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 e non definitivi e ancora impugnabili (entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto per presentare il ricorso).

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA


- Inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018.
- Atti di adesione sottoscritti entro il 24/10/2018, **non impugnati** e **ancora impugnabili** (entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione per presentare il ricorso).

Modalità di definizione e Versamento

Il versamento in unica soluzione o rateale per gli importi contenuti in Avvisi o Inviti va effettuato entro il termine di 30 giorni **23/11/2018**, fatti salvi i maggiori termine 60 giorni/90 giorni per la proposizione del ricorso.

Il versamento in unica soluzione o rateale per gli importi contenuti negli Atti di adesione va effettuato entro il termine di 20 giorni **13/11/2018**, fatti salvi i maggiori termine 60 giorni/90 giorni per la proposizione del ricorso.

Per il versamento non è ammessa la compensazione con eventuali crediti disponibili o perdite di esercizi precedenti.



3	Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – Rottamazione Ter
	<p>Oggetto della definizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive. - I carichi oggetto di precedente dichiarazione di definizione, c.d. "prima rottamazione" per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio/settembre/novembre 2017 e aprile/settembre 2018); - I carichi oggetto di Rottamazione bis per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31/07/2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24/10/2016 scadute al 31/12/2016; <p><u>Non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - recupero di aiuti di Stato; - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	<p>- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;</p> <p>- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali</p> <p>Modalità di definizione e Versamento</p> <p>Entro il 30/04/2019 <u>presentazione delle domande per la rottamazione ter</u> con mod. DA-2018.</p> <p>Entro il 30/06/2019 l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda.</p> <p>Entro il 31/07/2019 pagamento della somma da corrispondere o versamento della prima rata. Gli importi devono essere versati in un'unica soluzione entro il 31/07/2019 o in 10 rate scadenti il 31/07 e il 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.</p> <p>Il mancato o non integrale pagamento delle rate determina la perdita dei benefici della rottamazione e l'acquisizione degli eventuali pagamenti effettuati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p> <p><u>NB: Soggetti che hanno aderito alla rottamazione ex DL. 193/2016</u></p> <p>Possono beneficiare della nuova rottamazione ter dei ruoli anche i soggetti che in precedenza avevano presentato la domanda di adesione entro il 21.04.2017 per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2016, per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio/settembre/novembre 2017 e aprile/settembre 2018).</p> <p>Per poter aderire alla rottamazione-ter, il contribuente dovrà presentare il modello DA-2018 per i carichi che intende rottamare, entro il 30/04/2019 con le modalità precedentemente descritte.</p> <p><u>NB: Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis ex DL. 148/2017</u></p> <p>Possono beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli anche soggetti che in precedenza avevano presentato la domanda di adesione entro il 15/05/2018 per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 30/09/2017, purché provvedano entro il termine differito del 07/12/2018 all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 non ancora pagate.</p> <p>E' previsto quindi il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019), il cui versamento andrà effettuato in un'unica soluzione il 31/07/2019 o in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31/07 e 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p><u>Nessun adempimento è previsto a carico dei debitori.</u> L'Agente della riscossione invierà, entro il 30/06/2019, apposita comunicazione assieme ai bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate di novembre 2018 e febbraio 2019 rideterminate.</p>
4	<p>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010</p>
	<p>E' disposto l'annullamento automatico (<u>senza alcuna richiesta da parte del contribuente</u>) dei singoli debiti, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.</p>

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	<p>L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.</p> <p>Lo stralcio non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; - debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. <p>Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; - a debiti scaduti o in scadenza;
5	Definizione agevolata dei debiti relativi a risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
	<p>Possono essere definiti anche i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali (entrate provenienti da premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali che rientrano nel trattato istitutivo della CECA, contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dei mercati nel settore dello zucchero) e l'IVA riscossa all'importazione. La definizione avviene mediante presentazione del modello DA-2018-D entro il 30/04/2019. Risultano applicabili i termini e le modalità previste per la Rottamazione ter, con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dal 01/05/2016 al 31/07/2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dal 01/08/2019; - l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31/07/2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse; - è fissato al 30/09/2019 il termine di pagamento della prima rata/unica soluzione. La seconda rata è dovuta entro il 30/11/2019; le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno successivo; - non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della PA.
6	Definizione agevolata delle controversie tributarie (Liti pendenti)
	<p>Possono essere definite le controversie tributarie, relativamente alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento del 50% del valore della controversia. 2) In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in secondo grado, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 20% del valore della controversia. <p>Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 Euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali, escluso ogni tipo di compensazione.</p> <p>La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31/05/2019.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019.</p>
7	Associazioni e società sportive: Regolarizzazione di periodi d'imposta precedenti

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	<p>Alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI si applicano le disposizioni contenute all'art. 9, consentendo la possibilità di avvalersi dell'integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite di Euro 30.000.</p> <p>Gli stessi soggetti possono altresì avvalersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della definizione agevolata ex art. 2 (accertamento), con diverse modalità di versamento; - della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con diverse modalità di versamento;
8	Definizione agevolata delle imposte di consumo
	<p>I tributi dovuti relativamente al consumo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti succedanei al tabacco - prodotti liquidi da inalazione <p>possono essere definiti con il pagamento del 5% degli importi dovuti, senza interessi e sanzioni.</p> <p>Il debitore deve far pervenire entro il 30/04/2019 apposita dichiarazione come da precisazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emanate entro il 28/02/2019, o entro 60 giorni dalla suddetta precisazione se emanata successivamente a tale data.</p>
9	Dichiarazione integrativa speciale
	<p>I contribuenti possono correggere errori/omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate in anni precedenti (fino al 31/10/2017) pagando</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap - un'imposta sostitutiva, applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20% - l'aliquota media per l'Iva o in alternativa l'aliquota fissa del 22% <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato.</p> <p>È comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre necessario</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato); - che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. <p>La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata entro il termine del 31/05/2019 e costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti.</p> <p>La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero cd. Voluntary Disclosure.</p> <p>La presentazione della Dichiarazione Integrativa Speciale rinnova i termini per l'Accertamento dalla presentazione della dichiarazione, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.</p> <p>Modalità di definizione</p> <p>Per accedere alla definizione i contribuenti devono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data del 24/10/2018, risultino ancora pendenti i termini di accertamento; - Provvedere al versamento del dovuto: <ol style="list-style-type: none"> a) in unica soluzione entro il 31/07/2019, <u>senza avvalersi della compensazione</u>; b) mediante rateazione, in 10 rate semestrali di pari importo con il versamento della prima rata

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

entro il 30/09/2019.

NB: In caso di mancato versamento degli importi dovuti/della prima rata entro la il termine previsto, la Dichiarazione Integrativa Speciale diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. Gli importi sono iscritti a ruolo a titolo definitivo, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà 15% in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi.

Il Decreto Legge 119/2018 è attualmente in fase di conversione il legge da parte del Parlamento ed alcune delle norme pubblicate potrebbero essere oggetto di modifiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati